



# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Maggior Tutela (ATE-A-TL-200)



**tutela energia**  
Osimo - Recanati

## ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- "ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità". Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;
- "Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità": azione finalizzata alla sospensione temporanea del servizio di distribuzione consistente nella chiusura da remoto o in loco del Punto di Riconsegna;
- "Cliente": è il cliente finale domestico ovvero il cliente finale non domestico così come identificato nella "Richiesta di attivazione servizi energetici", avente diritto al servizio di maggior tutela di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (Servizio di maggior tutela);
- "Cliente domestico": è il cliente titolare dei punti di prelievo di cui all'art. 2.3 lett. a) dell'Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel di ARERA e s.m.i. (d'ora in poi "TIV");
- "Cliente non domestico": è il cliente, persona giuridica, titolare dei punti di prelievo di cui all'art. 2.3 lett. b) o c) del TIV;
- "Condizioni economiche di Fornitura" (di seguito denominate Condizioni economiche): allegata al presente contratto, contengono le condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica così come stabilite dall'Autorità;
- "Consumi effettivi": sono i consumi di energia elettrica attribuiti sulla base delle letture rilevate dal gruppo di misura ubicato presso il punto di fornitura nella titolarità del Cliente;
- "Contratto di dispacciamento": contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento e per la regolazione delle relative partite economiche;
- "Contratto di distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale e la regolazione delle relative partite economiche;
- "Distributore elettrico": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
- "FORNITORE": Astea Energia S.p.A. in qualità di esercente il servizio di maggior tutela ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- "Fornitura dei servizi energetici": è la fornitura di energia elettrica;
- "Gruppo di misura": è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura dell'energia elettrica e per il collegamento all'impianto interno del Cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
- "Interruzione dell'alimentazione della fornitura di energia elettrica": azione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del Cliente;
- "Punto di prelievo" (d'ora in poi "POD" o "PDF"): punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dalla società di vendita e prelevata dal Cliente;
- "Parti": FORNITORE ed il Cliente definiti congiuntamente;
- "Richiesta di attivazione servizi energetici" (di seguito denominata Richiesta di Attivazione): allegata al presente contratto, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo al FORNITORE l'attivazione della fornitura dei servizi energetici;
- "Servizio Conciliazione": è l'organismo istituito da ARERA, come definito dall'art. 1 comma 1.1, lettera t), del Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra Clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - Testo Integrato Conciliazione, approvato con deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i.;
- "Servizio di Maggior Tutela o Maggior tutela": è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73;
- "Scheda tecnica di fornitura" (d'ora in poi "Scheda Tecnica"): allegata al presente Contratto, contiene le informazioni necessarie per l'attivazione della fornitura;
- "Sistema Informativo Integrato" (d'ora in poi "SII"): istituito ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicata in GU n. 192 del 18 agosto 2010;
- "Sito": il sito internet del FORNITORE visibile all'indirizzo [www.tutelaenergia.it](http://www.tutelaenergia.it);
- "TERNA S.p.A.": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.

## ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica da parte del FORNITORE presso il PDF indicato dal Cliente nella Scheda Tecnica e gli altri servizi accessori alle stesse. L'energia elettrica fornita dal FORNITORE sarà utilizzata dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PDF indicati nella Scheda Tecnica. Il Cliente si impegna a comunicare al FORNITORE ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti.

2.2 Per l'esecuzione del Contratto il FORNITORE (o altro soggetto delegato dal FORNITORE) concluderà nell'interesse del Cliente stesso i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per la fornitura di energia elettrica con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.

## ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 Il FORNITORE si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Richiesta di Attivazione presentata dal Cliente. L'efficacia del presente contratto resta subordinata:

- al collegamento dei PDF indicati nella Richiesta di Attivazione alle reti di distribuzione locale;
- all'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2;
- all'esito positivo della verifica sull'assenza di precedenti morosità nei confronti del FORNITORE e all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check);
- alle verifiche positive che il FORNITORE potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali;
- alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio;
- all'assenza di una richiesta di indennizzo, per morosità da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell'ARERA Arg/elt 219/10 s.m.i.

3.2 Il FORNITORE provvede per la fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nella Richiesta di Attivazione a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto

del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i. (TIQE). Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

3.3 Se, dopo la Richiesta di Attivazione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all'uso di uno o più PDF, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto firmato, il FORNITORE ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dal Cliente. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Per la sola residenza, il Cliente domestico potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il FORNITORE effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito il FORNITORE nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, il FORNITORE potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

## ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI RIPENSAMENTO E DURATA

4.1 Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza lo stesso è reso disponibile al Cliente su supporto durevole mediante invio in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente in sede di compilazione della Richiesta di Attivazione, ovvero in formato cartaceo all'indirizzo di spedizione indicato, qualora espressamente richiesto.

4.2 Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. il Cliente consumatore (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento dal contratto entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione dello stesso, senza oneri e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta al FORNITORE mediante lettera raccomandata a/r, fax o e-mail ai recapiti indicati all'art. 20. Qualora la comunicazione sia inviata via fax o e-mail dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini sopra previsti. A tal fine è possibile utilizzare l'apposito modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento fornito unitamente al presente Contratto nonché presente all'interno del Sito.

La comunicazione dovrà contenere almeno: nome e cognome del Cliente, il numero del POD, l'indirizzo di fornitura, la data di sottoscrizione e il servizio da cui si vuole recedere, data e firma.

4.3 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza ed il Cliente eserciti il diritto di ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore nel caso non fossero state avviate dal FORNITORE le attività cui il Cliente ha ripensato, o dal FORNITORE per il tempo necessario per un nuovo cambio di fornitore o per la chiusura del punto di fornitura. Se il Cliente non richiede l'esecuzione del contratto prima del termine di ripensamento, le attività necessarie saranno avviate solo dopo tale periodo. Il Cliente che effettua tale richiesta potrà comunque esercitare il ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti, definiti all'art. 7 nonché gli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto. Tale richiesta può comportare un anticipo dell'avvio della fornitura rispetto ai tempi standard, pur non garantendo l'avvio della fornitura entro i termini del ripensamento.

4.4 Il contratto ha esecuzione con l'attivazione della somministrazione. La data di inizio somministrazione è indicata dal FORNITORE al Cliente nella Richiesta di Attivazione nella sezione "Caratteristiche del punto di fornitura", tenendo conto dei seguenti termini: - il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento; - il termine per il diritto di recesso dal precedente venditore in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 302/2016/R/com; - i termini previsti dalla normativa di settore in caso di richiesta di nuova attivazione o di switching nonché in caso di richiesta di voltura; - i termini previsti per l'attivazione dei servizi di cui all'art. 2.2. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Richiesta di Attivazione, il FORNITORE provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite posta ordinaria o altra forma di comunicazione a distanza.

4.5 Il contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso di entrambe le parti disciplinata dall'art. 5.

4.6 Resta inteso che in nessun caso il FORNITORE potrà essere chiamato a rispondere del ritardo di avvio o dell'impossibilità di attivare la fornitura dovuto a circostanze ad essa non imputabili.

4.7 Il FORNITORE non darà in ogni caso esecuzione al contratto nel caso in cui siano presenti morosità pregresse del Cliente, fintanto che egli non corrisponda per intero tali importi. Gli importi dovuti dal Cliente comprendono: a) gli importi a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio di maggior tutela ancora dovuti in relazione ai precedenti rapporti contrattuali maggiorati di eventuali interessi di mora, qualora per tali importi sia stata tempestivamente attivata, senza esiti, la procedura di messa in mora; b) il deposito cauzionale per un ammontare pari al doppio rispetto ai valori previsti all'art. 12.1 del TIV. Tale maggiorazione è restituita al Cliente che al termine dei primi 12 mesi di erogazione del servizio, ancora servito in maggior tutela, risulti cliente buon pagatore.

## ART. 5 - DIRITTO DI RECESSO

5.1 In ottemperanza alla Delibera ARERA 302/2016/R/com il Cliente e il FORNITORE potranno recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, tramite comunicazione inviata per iscritto con modalità tali da permettere di verificare l'avvenuta ricezione, con un



**N. Verde**  
800 992627

**Fax**  
071 7232337

**E-mail**  
[clienti@tutelaenergia.it](mailto:clienti@tutelaenergia.it)

**Internet**  
[tutelaenergia.it](http://tutelaenergia.it)

ASTEa Energia S.p.A. - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - Via Guazzatore 163,  
60027 Osimo (AN) - P.I. 02078510423 - REA AN 02078510423 - Dir. e  
Coord. di Gasrimini Holding S.p.A.

ATE-A-TL-200  
Rev. 07/06/18  
Pag. 1 di 4



# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Maggior Tutela (ATE-A-TL-200)



tutela energia

Osimo - Recanati

preavviso di almeno 1 (uno) mese nel caso di recesso del Cliente e di almeno 6 (sei) mesi nel caso di recesso del FORNITORE. In ogni caso il Cliente dovrà indicare al FORNITORE gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui desidera recedere ed il recapito presso il quale dovrà essere inviata la fattura finale. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del recesso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di una delle Parti.

**5.2** Se il Cliente recede dal contratto al fine di cambiare fornitore, il recesso è effettuato per conto del Cliente direttamente da parte del nuovo fornitore mediante invio della richiesta di switching al SII. A tal fine, in caso il presente Contratto sia effettuato per cambio venditore, il Cliente con la conclusione conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

**5.3** Il FORNITORE aderisce alla procedura volontaria di ripristino relativa ai casi di contratti contestati di cui alla Delibera ARERA n. 228/2017/R/com e s.m.i.

## ART. 6 - GARANZIE - DEPOSITO CAUZIONALE

**6.1** Il FORNITORE, ha la facoltà di richiedere al Cliente, qualora il pagamento non avvenga a mezzo di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito anche ai sensi dell'art. 1461 C.C., una somma a titolo di deposito cauzionale.

**6.2** Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto nella Delibera n. 200/99 e s.m.i. e nel TIV. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente; tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Attualmente il deposito è fissato in misura pari a: (i) per i clienti domestici 11,50 euro per ogni kW di potenza prevista dal contratto; (ii) per i clienti non domestici 15,50 euro al kW per potenze disponibili fino a 16,5 kW. Per i Clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale, l'ammontare del deposito cauzionale è invece pari a 5,20 euro per ogni kW di potenza prevista dal contratto. L'importo del deposito potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il FORNITORE, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l'importo necessario ad adeguare il deposito.

**6.3** Gli ammontari del deposito di cui al precedente art. 6.2 sono raddoppiati qualora (a) il FORNITORE abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno due fatture anche non consecutive nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura e (b) il Cliente non abbia versato l'importo previsto ai sensi dell'art. 6.2 e il FORNITORE abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

**6.4** Il deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione. Esso viene restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi maturati al tasso legale, dopo il saldo di tutti i consumi relativi all'utenza cessata e detraendo gli eventuali importi ancora dovuti dal Cliente. Se durante la fornitura l'importo del deposito viene imputato dal FORNITORE, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura.

**6.5** La domiciliazione bancaria o postale, sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale. Il FORNITORE potrà addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale qualora la procedura di domiciliazione bancaria o postale non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

**6.6** La mancata prestazione delle garanzie richieste dà al FORNITORE la facoltà di sospendere le forniture in corso, di negare quelle richieste e, nei casi di maggior rischio, di risolvere il contratto.

## ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

**7.1** Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, verranno applicate le condizioni previste per il Servizio di Maggior Tutela così come descritte nelle Condizioni Economiche.

**7.2** Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previste dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e loro successive modifiche e/o integrazioni a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

**7.3** L'offerta economica scelta dal Cliente è valida per l'intera durata contrattuale. Il Cliente ha facoltà di scegliere in qualsiasi momento una diversa offerta del mercato libero.

**7.4** Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni.

Inoltre il Cliente riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari a 23,00 euro, più IVA di legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, attivazione di un nuovo PDF o di uno precedentemente disattivato, voltura, variazione di potenza, disattivazione e riattivazione della fornitura a seguito di morosità, etc.

Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di fornitore.

**7.5** Nei casi previsti dalla normativa fiscale sarà richiesto il pagamento dell'imposta di bollo sul nuovo contratto.

**7.6** Il FORNITORE ha la facoltà di prevedere, a seguito di specifica autorizzazione del Cliente, la riscossione tramite la bolletta dei corrispettivi ad essa o a terzi spettanti per eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente stesso.

## ART. 8 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

**8.1** La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il PDF oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati al FORNITORE dal Distributore Locale che ha la responsabilità dell'attività di misura.

**8.2** Nel caso in cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al fine della fatturazione, la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell'autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente e alle caratteristiche della fornitura.

**8.3** L'autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.

**8.4** Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la rettifica di fatturazione.

## ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

**9.1** La fatturazione avverrà sulla base dei consumi del Cliente, relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Nel caso in cui non siano resi disponibili in tempo utile al FORNITORE da parte del Distributore i dati effettivi di misura, il FORNITORE potrà procedere a fatturazione in acconto su consumi presunti come definiti nell'art. 8.

**9.2** La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica, salvo quanto previsto al successivo art. 9.3, è bimestrale come previsto dalla Delibera ARERA 463/2016/R/com (TIF).

**9.3** La periodicità di fatturazione potrà essere diversa da quella indicata all'art. 9.2, previa comunicazione da parte del FORNITORE anche tramite messaggio in fattura, ovvero qualora sia previsto diversamente nell'Offerta economica.

**9.4** Il FORNITORE si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi inferiori a 10,00 euro, tali somme verranno richieste assieme agli importi della successiva fattura.

**9.5** La bolletta viene inviata in formato cartaceo. In alternativa, qualora sia attiva la sezione sportello online sul Sito, è possibile registrarsi al servizio Bollett@click e richiedere l'invio della bolletta in formato elettronico tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella Richiesta di Attivazione o successivamente comunicato. Il Cliente può modificare in qualsiasi momento l'indirizzo di recapito, la scelta fatta in merito alla modalità di invio della bolletta, nonché, se attiva la sezione sportello online, visualizzare e scaricare direttamente dal Sito lo storico delle bollette emesse.

**9.6** Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti entro la data di scadenza e con le modalità indicate in bolletta; il periodo intercorrente tra la data di emissione della bolletta e la data di scadenza non sarà inferiore a 20 (venti) giorni.

**9.7** Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture presso gli sportelli bancari o postali oppure utilizzando la domiciliazione bancaria o postale (addebito in conto corrente SDD). Ulteriori modalità di pagamento disponibili sono indicate in bolletta o nel Sito.

**9.8** Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi. Nei casi previsti dalla normativa applicabile, il FORNITORE evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi.

## ART. 10 - MOROSITÀ E SOSPENSIONE PER RITARDATE PAGAMENTO

**10.1** Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso. In tutti i casi in cui il Cliente risulti moroso, il FORNITORE avrà facoltà di procedere in via preventiva alla sospensione di una o di entrambe le forniture.

**10.2** Il FORNITORE, trascorsi inutilmente non meno di 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata a valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il FORNITORE indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, decorso il quale, in costanza di mora, la fornitura potrà essere sospesa, le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

**10.3** Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della raccomandata oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, il FORNITORE procede, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'invio al Distributore competente della richiesta di sospensione della fornitura.

Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione e persistendo la morosità, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero coattivo del credito. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, viene effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, il Distributore competente effettua la sospensione della fornitura. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non vada a buon fine, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente, previa comunicazione raccomandata al Cliente, l'Interruzione della fornitura di energia elettrica, decorsi almeno 10 (dieci) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione e con oneri a carico del Cliente. Se l'intervento di interruzione della fornitura ha esito positivo, il Distributore competente rimuove dal Contratto di trasporto e dispacciamento il relativo punto di prelievo.

In seguito alla sospensione e/o interruzione della fornitura, il FORNITORE ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e procedere al recupero coattivo del Credito.

**10.4** Se nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione della fornitura per morosità, si dovesse verificare un'ulteriore morosità (per fatture non indicate nella precedente comunicazione di sospensione), il FORNITORE invierà una nuova comunicazione di costituzione in mora contenente un termine di pagamento che non potrà comunque essere inferiore alternativamente: a 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente finale della relativa raccomandata oppure a 5 (cinque) giorni solari da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure infine, a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Trascorsi tali termini senza che il pagamento sia stato effettuato il FORNITORE procederà, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della fornitura al Cliente previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, trascorso un ulteriore termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, all'invio al Distributore competente della richiesta di Chiusura del PDF per sospensione della fornitura per morosità.

**10.5** Il FORNITORE corrisponde al Cliente un indennizzo automatico in bolletta pari a: a)



N. Verde  
800 992627

Fax  
071 7232337

E-mail  
clienti@tutelaenergia.it

Internet  
tutelaenergia.it

ASTEa Energia S.p.A. - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - Via Guazzatore 163,  
60027 Osimo (AN) - P.I. 02078510423 - REA AN 02078510423 - Dir. e  
Coord. di Gasrimini Holding S.p.A.

ATE-A-TL-200  
Rev. 07/06/18  
Pag. 2 di 4



# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Maggiore Tutela (ATE-A-TL-200)



tutela energia  
Osimo - Recanati

30,00 euro se la fornitura di energia elettrica è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 10.3 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20,00 euro se la fornitura di energia elettrica è stata sospesa per morosità o, se trattasi di energia elettrica, sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 10.3, nonostante, alternativamente, il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

**10.6** Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

**10.7** Il FORNITORE ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura come previsto all'art. 7.4.

**10.8** Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i., il FORNITORE addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. Tale corrispettivo CMOR verrà inserito nella parte della bolletta relativa alla voce "Altre partite". Allo stesso modo, in caso di inadempimenti ai sensi dell'art. 10, a seguito di (a) esercizio del diritto di recesso al fine di cambiare venditore, ovvero (b) risoluzione del contratto con il FORNITORE, lo stesso si potrà avvalere di richiesta di indennizzo al sistema indennitario di cui alla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i.

## ART. 11 - INTERESSI DI MORSA E ULTERIORI SPESE

**11.1** Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il FORNITORE, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali per i Clienti domestici e 8 punti percentuali per i Clienti non domestici.

**11.2** Il Cliente domestico è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

**11.3** Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile al Cliente, il FORNITORE può richiedere al Cliente il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

**11.4** Il FORNITORE addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento e qualsiasi altro maggior onere derivante dal tardivo pagamento.

**11.5** In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal FORNITORE per la tutela dei propri diritti.

## ART. 12 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA - BENEFICI FISCALI

**12.1** È fatto divieto di rivendita o cessione dei servizi energetici venduti al Cliente.

**12.2** I servizi energetici forniti non potranno essere utilizzati per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

**12.3** Per quanto riguarda il Cliente non domestico la normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato nella documentazione messa a disposizione dal FORNITORE sul Sito. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte dal FORNITORE e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata dal FORNITORE l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.

**12.4** Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente al FORNITORE, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali.

## ART. 13 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

**13.1** L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, daranno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti. In tali casi, in deroga a quanto riportato al 10.3, il FORNITORE può richiedere al Distributore competente la sospensione della fornitura anche senza la costituzione in mora di cui al 10.2 nonché risolvere di diritto il contratto.

**13.2** Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al FORNITORE o a terzi.

## ART. 14 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

**14.1** Il Cliente può richiedere al FORNITORE la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura di energia elettrica; le richieste sono inoltrate dal FORNITORE al Distributore competente. Se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui potranno essere addebitate in fattura. In ogni caso il FORNITORE fornirà comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

**14.2** Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore locale ricostruisce i consumi per il periodo in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura e comunica al FORNITORE l'esito del ricalcolo affinché, se necessario, proceda alla fatturazione dei consumi ricostruiti.

## ART. 15 - INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - FORZA MAGGIORE - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

**15.1** La fornitura dei servizi energetici avviene di regola con continuità, salvo cause indipendenti dalla volontà del FORNITORE, o patti speciali con il Cliente.

**15.2** Il FORNITORE non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e/o limitazioni di fornitura dovute a cause di forza maggiore o di oggettivo pericolo, eventi fortuiti, incidenti, scioperi e ragioni di servizio, quali ad esempio manutenzioni o riparazioni dei guasti sulle reti. In particolare il FORNITORE non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici ad essa non imputabili concernenti la consegna dell'energia elettrica. Laddove possibile, il FORNITORE provvede a informare il Cliente, con ogni mezzo idoneo.

**15.3** In nessuno dei casi indicati al punto 15.2, e comunque in tutti i casi in cui le interruzioni e/o limitazioni non siano imputabili al FORNITORE, il Cliente avrà diritto a risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura.

**15.4** L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

## ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

**16.1** Il FORNITORE può sospendere la fornitura e, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei casi seguenti: a) mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'art. 11.1) anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal Cliente secondo quanto previsto dalla delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. sul sistema indennitario b) per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente.

**16.2** Il FORNITORE può risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice dichiarazione scritta da inviare a mezzo raccomandata al Cliente, nei casi seguenti: a) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del Cliente; b) per la mancata o invalida costituzione /ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente; c) di insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; e) per ogni tentativo del Cliente di alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica.

**16.3** Nei casi di cui ai precedenti artt. 16.1 e 16.2, il Cliente non può pretendere alcun risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

## ART. 17 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI - PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**17.1** Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate al FORNITORE utilizzando l'apposito modulo disponibile sul Sito. Nel caso non si utilizzi tale modulo, nella comunicazione dovranno essere indicati almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo di spedizione (se diverso da quello di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. Il reclamo o la richiesta di informazioni dovranno essere inviate attraverso i canali di comunicazione indicati all'art. 20, purché sia possibile per il FORNITORE accertare la data del ricevimento.

**17.2** Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il FORNITORE non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità ([www.arera.it/it/consumatori/conciliazione](http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione)) o, in alternativa, presso gli organismi di risoluzione delle controversie elencati all'indirizzo [www.arera.it/it/consumatori/ADR](http://www.arera.it/it/consumatori/ADR), ai quali il FORNITORE si impegna a partecipare.

**17.3** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

## ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**18.1** Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o a esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o del domicilio eletto del Cliente stesso nel territorio dello Stato italiano, in tutti gli altri casi sarà competente il Foro di Rimini.

## ART. 19 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

**19.1** Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle autorità competenti ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

## ART. 20 - COMUNICAZIONI

**20.1** Ogni comunicazione da parte del Cliente, fatti salvi i casi in cui vengano richieste specifiche modalità di comunicazione espressamente indicate, deve essere trasmessa per iscritto utilizzando i seguenti canali di contatto: Astea Energia S.p.A. Via Guazzatore, 163 - 60027 Osimo (AN); fax 071 7232337; posta elettronica (e-mail) [clienti@tutelaenergia.it](mailto:clienti@tutelaenergia.it). Maggiori informazioni possono essere reperite sul Sito, o al numero verde 800 900 147.

**20.2** Ogni comunicazione da parte del FORNITORE sarà effettuata all'indirizzo di recapito indicato nella Richiesta di Attivazione. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Attivazione.

**20.3** Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto al FORNITORE qualunque variazione dei dati forniti con la Richiesta di Attivazione.

## ART. 21 - IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

**21.1** Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. Il relativo onere rimane a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione del Contratto.

## ART. 22 - LIVELLI DI QUALITÀ E INDENNIZZI AUTOMATICI

**22.1** In applicazione delle previsioni del TIQV, il FORNITORE è tenuto al rispetto di standard specifici e generali di qualità commerciale relativi all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tali standard il Cliente ha diritto agli indennizzi automatici previsti.

**22.2** Per maggiori approfondimenti sulla disciplina dei livelli di qualità commerciale e degli indennizzi automatici si veda l'apposita informativa allegata al presente Contratto.

## ART. 23 - AGGIORNAMENTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI



N. Verde  
800 992627

Fax  
071 7232337

E-mail  
[clienti@tutelaenergia.it](mailto:clienti@tutelaenergia.it)

Internet  
[tutelaenergia.it](http://tutelaenergia.it)

ASTEa Energia S.p.A. - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - Via Guazzatore 163,  
60027 Osimo (AN) - P.I. 02078510423 - REA AN 02078510423 - Dir. e  
Coord. di Gasrimini Holding S.p.A.

ATE-A-TL-200  
Rev. 07/06/18  
Pag. 3 di 4





# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Servizio di Maggior Tutela (ATE-A-TL-200)



tutela energia  
Osimo - Recanati

**23.1** Qualora sopraggiungano disposizioni obbligatoriamente imposte da leggi o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti, il presente contratto si intenderà modificato di diritto e le relative disposizioni imposte si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto stesso, con conseguente abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

**23.2** Il FORNITORE si riserva il diritto di modificare unilateralmente e per giustificato motivo le condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni dell'Offerta economica (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale (Allegato A alla Delibera ARG/com 104/10). Per giustificato motivo, ai fini del Contratto, si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, non suscettibile di inserimento automatico ai sensi del precedente comma, così come dei presupposti economici in base ai quali il FORNITORE ha predisposto le condizioni contrattuali ed economiche. In tal caso, salvo diverse disposizioni normative, il FORNITORE sarà tenuta a darne comunicazione in forma scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Salva prova contraria, suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE.

In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al FORNITORE, tramite lettera raccomandata a/r o fax, con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese.

**23.3** In caso di mancata comunicazione delle variazioni unilaterali di contratto, con le modalità e nei termini sopra indicati, al Cliente è dovuto un indennizzo pari a 30,00 euro.

**23.4** La comunicazione di variazioni unilaterali di contratto non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

## ART. 24 - RINVIO NORMATIVO

**24.1** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

## ART. 25 - DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA - MANDATI DEL CLIENTE

**25.1** Presso i POD indicati nella Richiesta di Attivazione, il FORNITORE provvede a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore elettrico locale, nonché il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, attualmente TERNA S.p.a. A tal fine il Cliente, con la sottoscrizione della Richiesta di attivazione conferisce al FORNITORE, a titolo gratuito, apposito mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. autorizzando la stessa, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllate, come pure qualsiasi società partecipata, o terzo da esso designato.

**25.2** Il Cliente conferisce altresì al FORNITORE mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore elettrico del contratto di connessione.

**25.3** Il FORNITORE provvede presso i POD indicati nella Richiesta di Attivazione a richiedere, al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente le prestazioni oggetto della Delibera ARERA ARG/elt 198/11 (TIQE); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all'aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica del gruppo di misura, alle disattivazioni. Si precisa che, nei casi particolarmente dettagliati all'art. 81.3 del TIQE, il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore competente.

**25.4** Il Cliente autorizza altresì il FORNITORE ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore Locale.

**25.5** I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

## ART. 26 - CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

**26.1** Il Cliente si impegna a mantenere l'impianto interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente in particolare della normativa disposta dal D.M. 37/08 e s.m.i. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza del Cliente che ne è responsabile. L'alloggiamento del contatore è considerato parte integrante dell'impianto interno. Il Cliente deve inoltre avvertire immediatamente in caso di funzionamento difettoso del contatore o di altra parte dell'impianto di proprietà dell'impresa di Distribuzione e deve permettere all'impresa di Distribuzione l'accesso al proprio impianto. Il Cliente è responsabile dell'integrità e della corretta conservazione del/i contatore/i nonché dell'eventuale manomissione dello/gli stesso/i, pertanto il Cliente risponderà degli eventuali danni arrecati al/i contatore/i.

## ART. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO

**27.1** Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al FORNITORE, non sarà considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante o terzo da esso designata.

## ART. 28 - CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

**28.1** In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente non domestico che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto di fornitura.

## ART. 29 - RIFERIMENTI NORMATIVI

**29.1** Nel presente contratto sono citati in forma sintetica i seguenti riferimenti normativi: • Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08/10/2005, e ss.mm.ii. • Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73 convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (Servizio di maggior tutela) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 12/03/2008 • Delibera ARERA n. 302 del 9 giugno 2016, pubblicata sul sito ARERA in

data 10 giugno 2016 e s.m.i. (Del. 302/2016) • Delibera ARERA n. 156 del 27 giugno 2007 e s.m.i., pubblicata sul sito ARERA in data 27 giugno 2007 (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo Integrato per i servizi di Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera ARG/elt 219/10 e s.m.i., pubblicata sul sito ARERA in data 10 dicembre 2010 • Delibera ARERA n. 413 del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il nuovo Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV) • Delibera ARERA ARG/elt 191/09 dell'11 dicembre 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 191/09) • Delibera ARERA ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito ARERA in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera ARERA n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6 aprile 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 7 aprile 2017 e s.m.i. (Del. 228/2017/R/com) • Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com) • Delibera Arg/elt 219/10 e s.m.i. pubblicata sul sito dell'ARERA in data 10 dicembre 2010. • Delibera 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel pubblicata sul sito di ARERA in data 28 dicembre 2015 • Delibera ARG/elt 198/11 (TIQE) pubblicata sul sito di ARERA in data 30 dicembre 2011 • Delibera 21 luglio 2016 413/2016/R/com e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 22 luglio 2016 • Delibera 04 agosto 2016 463/2016/R/com (TIF) e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 05 agosto 2016 • Delibera 26 settembre 2013 402/2013/R/com (TIBEG) e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 30 settembre 2013 • Deliberazione 5 maggio 2016, 209/2016/E/com e s.m.i. pubblicata sul sito di ARERA in data 06 maggio 2016.



N. Verde  
800 992627

Fax  
071 7232337

E-mail  
clienti@tutelaenergia.it

Internet  
tutelaenergia.it

ASTEA Energia S.p.A. - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v. - Via Guazzatore 163,  
60027 Osimo (AN) - P.I. 02078510423 - REA AN 02078510423 - Dir. e  
Coord. di Gasrimini Holding S.p.A.

ATE-A-TL-200  
Rev. 07/06/18  
Pag. 4 di 4